

SALUTE e SICUREZZA: UN TEMA IMPORTANTE NELLA PIATTAFORMA DEL RINNOVO DEL CCNL

Nelle prossime settimane sarà definita nel confronto con i lavoratori la piattaforma del contratto del terziario e commercio che la Filcams-Cgil presenterà alle controparti.

Piattaforma che vedrà una particolare attenzione alle tematiche riguardanti la salute e sicurezza. Segnale questo che la nostra organizzazione sta mettendo in pratica quanto definito nel programma della filcams votato al congresso nazionale.

Nelle bozze di Fisascat e Uiltucs il tema non è toccato. Siamo certi che questo non significhi scarsa attenzione alla tematica e che durante la trattativa si troveranno punti di convergenza.

Affrontare il tema del benessere lavorativo nel contratto nazionale in modo che possa essere poi realmente agito in realtà lavorative, ove spesso lo stesso Testo Unico sulla sicurezza trova scarsa applicazione necessita ovviamente di approfondimenti e valutazioni che non sono proprie di un volantino.

Ci pare, però, utile indicare un tema che dovrà essere affrontato nella speranza che tutti concordino nell'eliminare quella bruttura contenuta nell'Art. 120 - Riposo giornaliero del CCNL oggi in vigore:

"Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.lgs. 66/2003.

In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:

- cambio del turno/fascia;
- interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
- manutenzione svolta presso terzi;
- attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
- allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
- aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
- inventari, bilanci e adempimenti fiscali e amministrativi straordinari.

In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi. "

Togliere il periodo finale dell'articolo 120 che dà alle organizzazioni sindacali un titolo che le stesse non hanno.

Intervenire sulla limitazione delle causali delle deroghe e specificare che (in caso di deroga) le ore di mancato riposo inferiori alle 11 ore tra un turno e l'altro vengano recuperate di norma il giorno successivo.

Sono elementi esiziali all'interno di una piattaforma che mette al centro salute e sicurezza.